

Bruxelles, 27 maggio 2016
(OR. en)

9464/16

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0340 (COD)**

**TELECOM 96
CONSOM 118
MI 379
CODEC 741**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	17344/12 TELECOM 250 CONSOM 155 MI 811 CODEC 2936
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici - Accordo politico

1. In vista dell'adozione di un accordo politico, si allega per le delegazioni il testo della proposta in oggetto, quale concordato nella sostanza nel trilogio informale del 3 maggio 2016. Il testo stato successivamente approvato dal Comitato dei rappresentanti permanenti e dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo, rispettivamente il 25 e 24 maggio 2016.
2. È stato effettuato un adeguamento tecnico al testo di compromesso, senza tuttavia modificarne la sostanza. Questa modifica tecnica consiste nella correzione del riferimento all'atto giuridico dell'UE di cui al considerando 8.
3. La revisione giuridico-linguistica inizierà dopo la conferma dell'accordo politico in sede di Consiglio.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Con la tendenza alla digitalizzazione della società, gli utenti hanno a disposizione nuove modalità di accesso alle informazioni e ai servizi. I fornitori di informazioni e servizi, tra cui gli enti pubblici, utilizzano sempre più la rete internet per produrre, raccogliere e mettere a disposizione una vasta gamma di informazioni e servizi online essenziali per il pubblico.

¹ GU C 110/26 del 9.5.2006 (COM(2005) 425 definitivo).

² GU C 009 dell'11.1.2012, pag. 65.

- (2) Ai fini della presente direttiva il concetto di accessibilità rimanda ai principi e alle tecniche da rispettare nella progettazione, nella costruzione, nella manutenzione e nell'aggiornamento di siti web e di applicazioni mobili per rendere il contenuto di tali siti e di tali applicazioni più accessibile agli utenti, in particolare alle persone con disabilità. Per contenuto s'intendono informazioni sia testuali che non testuali, documenti e moduli da scaricare nonché forme di interazione a due vie, ad esempio il trattamento di moduli digitali e il completamento dei processi di autenticazione, identificazione e pagamento.
- (2 bis) Sebbene la presente direttiva non si applichi ai siti web e alle applicazioni mobili delle istituzioni dell'Unione, tali istituzioni sono incoraggiate a rispettare le prescrizioni in materia di accessibilità della presente direttiva.
- (3) Il piano d'azione della Commissione per l'eGovernment 2011-2015³ auspica azioni per lo sviluppo di servizi di eGovernment che garantiscano l'inclusione e l'accessibilità. Tale piano include misure intese a ridurre le lacune nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e a promuovere il ricorso alle stesse per superare l'esclusione così da garantire che tutti gli utenti possano trarre il maggiore vantaggio dalle opportunità presentate. Il piano d'azione della Commissione per l'eGovernment 2016-2020 ribadisce l'importanza dell'inclusione e dell'accessibilità.
- (4) Nella sua comunicazione "Un'agenda digitale europea"⁴, la Commissione ha annunciato che i siti web del settore pubblico dovrebbero essere completamente accessibili entro il 2015, come rispecchiato nella dichiarazione ministeriale di Riga dell'11 giugno 2006.
- (4 bis) Nella sua agenda digitale europea, la Commissione sottolinea che occorrono azioni concertate per assicurare che le persone con disabilità possano accedere integralmente ai nuovi contenuti elettronici, in modo da offrire ai cittadini europei una migliore qualità della vita, ad esempio sotto forma di un accesso più agevole ai servizi pubblici e ai contenuti culturali. La Commissione ha inoltre incoraggiato l'agevolazione del memorandum d'intesa sull'accesso digitale per le persone con disabilità.

³ COM(2010) 743 definitivo – Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁴ COM(2010) 245 definitivo/2.

- (5) Il programma quadro di ricerca e innovazione⁵ sostiene la ricerca e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche per i problemi legati all'accessibilità.
- (6) Ratificando la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ("la Convenzione delle Nazioni Unite"), la maggior parte degli Stati Membri e l'Unione si sono impegnati ad adottare misure adeguate per garantire alle persone con disabilità, in condizioni di parità con gli altri, l'accesso tra l'altro alle tecnologie e ai sistemi di informazione e comunicazione e a elaborare, adottare e monitorare l'attuazione di norme minime e linee guida per l'accessibilità alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico nonché a promuovere l'accesso delle persone con disabilità ai nuovi sistemi e tecnologie di informazione e comunicazione, compreso Internet, e ad astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la Convenzione e a garantire che gli enti pubblici agiscano in conformità con la medesima. La Convenzione delle Nazioni Unite prevede inoltre che la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi debba consentirne l'uso da parte di tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. Tale "progettazione universale" non dovrebbe escludere, ove siano necessari, dispositivi di assistenza per particolari gruppi di persone.

Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite, le persone con disabilità comprendono le persone che presentano menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali durature le quali, interagendo con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione alla società in condizioni di parità con gli altri.

- (7) La strategia europea sulla disabilità 2010-2020⁶ si riallaccia alla Convenzione delle Nazioni Unite e mira ad abbattere le barriere che impediscono alle persone con disabilità di partecipare alla società in condizioni di parità. Essa prevede interventi in diverse aree prioritarie, tra cui l'accessibilità delle tecnologie e dei sistemi di informazione e comunicazione, con l'obiettivo di "garantire alle persone con disabilità l'accessibilità dei beni, dei servizi, tra cui i servizi pubblici, e dei dispositivi di assistenza".

⁵ *GUL 347 del 20.12.2013, pag. 104.*

⁶ COM(2010) 636 definitivo. Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

- (8) Il regolamento (UE) n. 1303/2013⁷ recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio contiene disposizioni in materia di accessibilità, anche per le TIC. Non tratta, tuttavia, gli aspetti specifici dell'accessibilità dei siti web o delle applicazioni mobili.
- (9) Il mercato in rapida crescita di una maggiore accessibilità di prodotti e servizi digitali è formato da una serie di operatori economici, tra cui operatori che sviluppano siti web o strumenti software per creare, gestire ed effettuare test di pagine web o applicazioni mobili, operatori che sviluppano programmi utente quali browser web e relative tecnologie assistive, operatori che realizzano servizi di certificazione e operatori che forniscono servizi di formazione.
- (10) Diversi Stati membri hanno adottato misure basate su linee guida internazionali per la progettazione di siti web accessibili, ma le indicazioni fornite spesso si riferiscono a versioni o livelli di conformità diversi di tali linee guida, oppure sono state introdotte varianti tecniche a livello nazionale.
- (11) I fornitori di siti web, applicazioni mobili e relativo software e tecnologie accessibili comprendono numerose piccole e medie imprese (PMI). I fornitori e in particolare le PMI stentano ad avviare iniziative imprenditoriali al di fuori dei rispettivi mercati nazionali. A causa delle differenze esistenti nelle specifiche e nelle normative relative all'accessibilità del web, la crescita e la competitività di tali fornitori e imprese sono frenate dai costi aggiuntivi che essi dovrebbero sostenere per lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi transnazionali legati all'accessibilità del web.

⁷ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

- (12) La concorrenza limitata comporta, per gli acquirenti di siti web e di applicazioni mobili e di prodotti e servizi connessi, prezzi elevati dei servizi o la dipendenza da un unico fornitore. Spesso i fornitori privilegiano variazioni di norme proprietarie che ostacolano la successiva interoperabilità dei programmi utente e l'accesso al contenuto dei siti web e delle applicazioni mobili da ogni luogo dell'Unione. La frammentazione tra normative nazionali riduce i vantaggi che potrebbero derivare dalla condivisione di esperienze con analoghi soggetti nazionali e internazionali negli sforzi per rispondere agli sviluppi sociali e tecnologici.
- (13) Per porre fine alla frammentazione del mercato interno è necessario il ravvicinamento delle misure nazionali a livello unionale sulla base di un accordo relativo alle prescrizioni in materia di accessibilità da applicare ai siti web e alle relative applicazioni mobili degli enti pubblici. Ciò ridurrebbe l'incertezza per gli sviluppatori e favorirebbe l'interoperabilità. L'adozione di prescrizioni in materia di accessibilità neutre sul piano delle tecnologie permetterà di non ostacolare l'innovazione e potrebbe addirittura stimolarla.
- (13 bis bis) Le disposizioni della presente direttiva non si applicano ai contenuti esclusivamente su dispositivi mobili o programmi utente per dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso specifico in determinati contesti e non disponibili e usati da ampi segmenti di pubblico. Se le prescrizioni in materia di accessibilità della presente direttiva non sono applicabili, conformemente alla direttiva 2000/78/CE, alla Convenzione delle Nazioni Unite e ad altre normative pertinenti, continuano ad applicarsi le prescrizioni in materia di "sistemazione ragionevole" e dovrebbero essere previste, ove necessario, specialmente nel luogo di lavoro e nell'istruzione.
- (13 bis ter) La presente direttiva lascia impregiudicata la direttiva 2014/24/UE, in particolare l'articolo 42, e la direttiva 2014/25/UE, in particolare l'articolo 60, a norma delle quali è necessario che le specifiche tecniche per tutti gli appalti destinati all'uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un'amministrazione aggiudicatrice, siano elaborate, salvo in casi debitamente giustificati, in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.

- (13 bis) Considerata la mancanza di mezzi automatizzati o efficienti e facili da applicare per rendere accessibili determinati tipi di contenuti pubblicati e al fine di limitare l'ambito di applicazione della direttiva ai contenuti, ai siti web e alle applicazioni mobili effettivamente sotto il controllo degli enti pubblici, la presente direttiva prevede l'esclusione temporanea o permanente di alcuni tipi di contenuti, siti web o applicazioni mobili dalle prescrizioni in materia di accessibilità. Tali esclusioni dovrebbero essere riesaminate nel quadro della revisione della presente direttiva alla luce degli sviluppi tecnologici futuri.
- (13 bis quater) Il diritto delle persone con disabilità e degli anziani a partecipare e ad essere integrati nella vita sociale e culturale dell'Unione è inscindibilmente legato alla fornitura di servizi di media audiovisivi accessibili. Tuttavia, questo diritto può essere sviluppato meglio nel quadro di normative specifiche per settore o di normative che s'incentrino sull'accessibilità anche di emittenti private per garantire condizioni di concorrenza leale senza pregiudicare la funzione di pubblico interesse che compete ai servizi di media audiovisivi. La presente direttiva non dovrebbe pertanto applicarsi ai siti web e alle applicazioni mobili delle emittenti di servizio pubblico.
- (13 ter) Alcune organizzazioni non governative (ONG), che sono enti autonomi volontari istituiti per perseguire essenzialmente obiettivi senza scopo di lucro, che forniscono servizi che non sono essenziali al pubblico, tra cui servizi non direttamente richiesti da autorità statali, regionali o locali, o servizi che non trattano specificamente le esigenze delle persone con disabilità in particolare, potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Per evitare di imporre un onere sproporzionato a tali ONG, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi ad esse.
- (13 ter bis) Dovrebbero essere rese accessibili le funzioni amministrative essenziali online di scuole, scuole dell'infanzia e asili nido. Ove tali contenuti essenziali siano forniti in maniera accessibile attraverso un altro sito web, non è necessario renderli nuovamente accessibili sul sito web della struttura.

- (13 quater) Gli Stati membri dovrebbero poter estendere l'applicazione della presente direttiva ad altri tipi di siti web e applicazioni mobili, in particolare ai siti e applicazioni mobili intranet o extranet non contemplati dalla medesima, progettati per - e utilizzati da - un numero limitato di persone sul luogo di lavoro o nel campo dell'istruzione, e mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell'Unione che vanno oltre le prescrizioni minime in materia di accessibilità. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere incoraggiati a estendere l'applicazione della presente direttiva agli enti privati che offrono strutture e servizi aperti o forniti al pubblico, anche nei settori della sanità, dei servizi per l'infanzia, dell'inclusione sociale e della sicurezza sociale, nonché nel settore dei servizi di trasporto e dell'elettricità, del gas, dell'energia termica, dell'acqua, dei servizi delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali, con particolare riguardo ai servizi di cui agli articoli da 8 a 13 della direttiva 2014/25/UE.
- (13 quinquies) La presente direttiva non è in alcun modo intesa a limitare la libertà di stampa o la libertà di espressione dei mezzi di comunicazione nella misura in cui sono garantiti nell'Unione e negli Stati membri, in particolare a norma dell'articolo 11 della Carta.
- (13 sexies) La presente direttiva non impone agli Stati membri di rendere accessibili siti web o applicazioni mobili archiviati se il loro contenuto non è più aggiornato o rielaborato e se non è necessario per la realizzazione di processi amministrativi o se il servizio in questione non è più fornito. (...) Ai fini della presente direttiva, la manutenzione prettamente tecnica non dovrebbe essere considerata un aggiornamento o una rielaborazione di un sito web o di un'applicazione mobile.
- (13 septies) Alcune prescrizioni in materia di accessibilità per i siti web o le applicazioni mobili dovrebbero continuare ad essere rispettate in relazione ai metadati connessi alla riproduzione di pezzi provenienti da collezioni del patrimonio storico-culturale.
- (13 octies) I formati di file per ufficio si riferiscono ai documenti che non sono destinati principalmente all'uso sul web e che sono inclusi in pagine web, quali i documenti in Adobe Portable Document Format (PDF), documenti Microsoft Office o loro equivalenti (fonte aperta).

- (13 octies bis) I media basati sul tempo in diretta che sono tenuti online o ripubblicati dopo la trasmissione in diretta sono da considerare media basati sul tempo preregistrati senza ritardo indebito dalla data della trasmissione iniziale o della ripubblicazione iniziale di tali media, senza superare il tempo strettamente necessario per rendere accessibili i media basati sul tempo dando la priorità alle informazioni essenziali in materia di salute, benessere e sicurezza del pubblico. Tale periodo di tempo necessario non sarebbe in linea di principio superiore a 14 giorni. In casi giustificati, ad esempio ove sia impossibile procurarsi i pertinenti servizi in tempo debito, tale periodo potrebbe essere eccezionalmente esteso al tempo più breve necessario per rendere accessibile il contenuto.
- (13 nonies) La presente direttiva, pur incoraggiando gli enti pubblici a rendere accessibili tutti i contenuti, non intende però limitare ai soli contenuti accessibili i contenuti posti dagli enti pubblici sui loro siti web o sulle loro applicazioni mobili. Ogniqualvolta siano aggiunti contenuti non accessibili, gli enti pubblici dovrebbero aggiungere, nella misura in cui è ragionevolmente possibile, alternative accessibili sui loro siti web o sulle loro applicazioni mobili.
- (13 decies) Quando le mappe sono destinate all'uso della navigazione, distinto dalla descrizione geografica, possono essere necessarie informazioni accessibili per aiutare i cittadini che non sono in grado di usare correttamente informazioni visive o funzionalità di navigazione complesse, ad esempio per localizzare locali o zone dove sono forniti i servizi. Dovrebbe pertanto essere fornita un'alternativa quale indirizzi postali e fermate vicine dei trasporti pubblici o i nomi dei luoghi o delle regioni che sono spesso già messi a disposizione dell'ente pubblico in forma semplice e leggibile per la maggior parte degli utenti.

- (13 undecies) Il contenuto integrato, quale immagini o video integrati, dovrebbe essere contemplato dalla presente direttiva. Tuttavia, sono creati a volte siti web e applicazioni mobili sui quali saranno aggiunti successivamente contenuti supplementari, ad esempio un programma email, un blog, un articolo che consente agli utenti di aggiungere osservazioni, o applicazioni che supportano i contenuti condivisi dagli utenti. Un altro esempio consisterebbe in una pagina, quale un portale o un sito di notizie, costituita da contenuti provenienti da molteplici partecipanti o siti che inseriscono automaticamente contenuti provenienti da altre fonti nel corso del tempo, ad esempio quando i messaggi pubblicitari sono inseriti in modo dinamico. Tali contenuti di terzi, purché non siano finanziati né sviluppati dall'ente pubblico né sotto il suo controllo, sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Tali contenuti non dovrebbero, in linea di principio, essere usati se ostacolano o riducono la funzionalità del servizio pubblico offerto su tali siti web o applicazioni mobili. I contenuti dei siti web o delle applicazioni mobili degli enti pubblici il cui scopo è tenere consultazioni o organizzare forum di discussione non possono essere considerati contenuti di terzi e dovrebbero pertanto essere accessibili, fatta eccezione per i contenuti condivisi dagli utenti che non sono sotto il controllo dell'ente pubblico.
- (14) Un approccio armonizzato dovrebbe inoltre consentire agli enti pubblici e alle imprese dell'Unione di ricavare benefici economici e sociali dall'estensione della fornitura di servizi online o servizi mobili a una platea più ampia di cittadini e clienti. Ciò dovrebbe accrescere le potenzialità del mercato interno per i prodotti e i servizi connessi all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili. La crescita del mercato che ne deriverebbe dovrebbe permettere alle imprese di contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro nell'Unione. Il rafforzamento del mercato interno dovrebbe accrescere l'attrattiva degli investimenti nell'Unione. Le amministrazioni dovrebbero beneficiare della riduzione dei costi da sostenere per assicurare prodotti e servizi connessi all'accessibilità.
- (15) I cittadini dovrebbero beneficiare di un accesso più ampio ai servizi pubblici attraverso siti web e applicazioni mobili e dovrebbero ricevere servizi e informazioni che facilitino la loro vita quotidiana e il godimento dei loro diritti in tutta l'Unione, in particolare il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio dell'Unione, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi.

- (16) Le prescrizioni in materia di accessibilità definite nella presente direttiva sono formulate in modo da essere neutre sul piano delle tecnologie. Descrivono cosa occorre garantire affinché l'utente possa percepire, utilizzare, interpretare o comprendere un sito web, un'applicazione mobile e i relativi contenuti. Non è specificata la tecnologia da scegliere per un determinato sito web, informazione o applicazione online. Per queste loro caratteristiche, le prescrizioni non ostacolano l'innovazione.
- (16 bis) I quattro principi di accessibilità sono: percepibilità, nel senso che le informazioni e i componenti dell'interfaccia utente devono essere presentabili agli utenti in modalità percepibili; utilizzabilità, nel senso che i componenti e la navigazione dell'interfaccia utente devono essere utilizzabili; comprensibilità, nel senso che le informazioni e il funzionamento dell'interfaccia utente devono essere comprensibili; e solidità, nel senso che i contenuti devono essere abbastanza solidi da poter essere interpretati con sicurezza da una vasta gamma di programmi utente, comprese le tecnologie assistive. Detti principi di accessibilità sono trasposti in criteri di successo verificabili quali quelli che costituiscono la base della norma europea EN 301 549⁸ v1.1.2 (2015-04) tramite norme armonizzate e una metodologia comune per verificare la conformità dei contenuti di siti web e applicazioni mobili ai suddetti principi. Fino alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate, o di loro parti, le clausole pertinenti della norma EN 301 549 v1.1.2 (2015-04) andrebbero considerate modalità minime per la messa in pratica di tali principi.

⁸ La norma europea è il risultato del mandato M/376 conferito dalla Commissione agli organismi europei di normalizzazione.

- (16 ter) Gli enti pubblici dovrebbero applicare le prescrizioni in materia di accessibilità di cui alla presente direttiva nella misura in cui non impongono loro un onere sproporzionato. Ciò implica che, in casi giustificati, potrebbe non essere ragionevolmente possibile per un ente pubblico rendere pienamente accessibile uno specifico contenuto. Tale ente, tuttavia, dovrebbe pur sempre dare la massima accessibilità possibile a tale contenuto e rendere altri contenuti pienamente accessibili. Le eccezioni al rispetto delle prescrizioni in materia di accessibilità dovute a un onere sproporzionato non dovrebbero andare oltre lo stretto necessario per limitare detto onere per quanto riguarda il particolare contenuto interessato nel singolo caso. Per misure che imporrebbero un onere sproporzionato si intendono le misure che graverebbero un ente di un onere organizzativo o finanziario eccessivo, o metterebbero a rischio la sua capacità di adempiere al suo scopo o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i suoi compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o danno che ne deriverebbe per i cittadini, specie per le persone con disabilità. Nel valutare in quale misura le prescrizioni non possono essere soddisfatte a causa dell'onere sproporzionato che imporrebbero è opportuno tener conto soltanto delle motivazioni legittime. La mancanza di carattere prioritario, di tempo o di conoscenze non dovrebbe essere considerata un motivo legittimo. Analogamente, non si suppone che esistano motivi legittimi per non acquistare o sviluppare sistemi informatici per la gestione accessibile di contenuti di siti web o applicazioni mobili, dato che per soddisfare le prescrizioni sono disponibili tecniche adeguate e di tipo consultivo per rendere tali sistemi accessibili.
- (17) L'interoperabilità connessa all'accessibilità dovrebbe assicurare la massima compatibilità dei contenuti con i programmi utente attuali e futuri e le tecnologie assistive. Più precisamente, i contenuti di siti web e applicazioni mobili dovrebbero fornire ai programmi utente una codifica interna comune del linguaggio naturale, delle strutture, relazioni e sequenze, nonché i dati di tutti i componenti dell'interfaccia utente incorporati. L'interoperabilità, quindi, rappresenta un vantaggio per gli utenti e consente loro di utilizzare ovunque i propri programmi utente per accedere a siti web e applicazioni mobili: gli utenti potrebbero inoltre avvantaggiarsi di una scelta più ampia e di prezzi ridotti in tutta l'Unione. L'interoperabilità andrebbe a beneficio anche di fornitori e acquirenti di prodotti e servizi connessi all'accessibilità di siti web e applicazioni mobili.

- (17 bis) Le applicazioni mobili sono rese disponibili da soggetti vari, anche negozi privati di applicazioni. Le informazioni relative all'accessibilità delle applicazioni mobili di enti pubblici scaricate da soggetti terzi dovrebbero essere fornite insieme alla descrizione dell'applicazione mobile presentata agli utenti prima dello scaricamento. Tale clausola non richiede ai principali fornitori di piattaforme di modificare i loro meccanismi di distribuzione delle applicazioni, ma impone invece all'ente pubblico l'obbligo di rendere disponibile la dichiarazione per mezzo di tecnologie esistenti o future.
- (18) Come sottolinea l'agenda digitale europea, le autorità pubbliche dovrebbero fare la loro parte nella promozione di mercati di contenuti digitali. Le amministrazioni possono stimolare i mercati di contenuti mettendo a disposizione le informazioni relative al settore pubblico in modo trasparente, efficace e non discriminatorio. Ciò rappresenta una fonte importante di crescita potenziale di servizi online innovativi.
- (18 bis bis) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure di accompagnamento al fine di sensibilizzare le parti interessate e promuovere per loro, e in particolare per il personale responsabile dell'accessibilità di siti web o applicazioni mobili, programmi di formazione in materia di accessibilità di siti web e applicazioni mobili. Le pertinenti parti sociali dovrebbero essere consultate o coinvolte nella preparazione dei contenuti dei programmi di formazione e sensibilizzazione in materia di accessibilità.
- (18 ter) È importante che gli Stati membri, in stretta collaborazione con la Commissione, promuovano l'utilizzo degli strumenti di creazione, che consentono di attuare meglio le prescrizioni della presente direttiva in materia di accessibilità. La promozione potrebbe assumere modalità passive, quali la pubblicazione di un elenco di strumenti di creazione compatibili senza l'obbligo di utilizzarli, oppure modalità attive, quali l'obbligo di utilizzare strumenti di creazione compatibili o di finanziarne l'elaborazione.

- (18 quater) Ai fini della corretta attuazione della presente direttiva, e in particolare della realizzazione della messa in conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità, è della massima importanza che la Commissione e gli Stati membri consultino regolarmente le parti interessate. Ai sensi della presente direttiva, per "parti interessate" si dovrebbero intendere, tra l'altro, le organizzazioni che rappresentano gli interessi delle persone con disabilità e degli anziani, le parti sociali, il settore industriale coinvolto nella creazione di software per l'accessibilità di siti web e applicazioni mobili e la società civile.
- (19) È opportuno che la direttiva miri a garantire, sulla base di prescrizioni comuni, una maggiore accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili di enti pubblici.
- (20) La presente direttiva stabilisce prescrizioni in materia di accessibilità per i siti web e le applicazioni mobili di enti pubblici. Al fine di agevolare la realizzazione della messa in conformità dei siti web e delle applicazioni mobili interessati dalle suddette prescrizioni è necessario, ai fini della formulazione di specifiche tecniche particolareggiate per tali prescrizioni, conferire una presunzione di conformità ai siti web interessati che rispettano le norme armonizzate definite e pubblicate in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. In conformità di tale regolamento, gli Stati membri e il Parlamento europeo possono sollevare obiezioni qualora ritengano che una norma armonizzata non soddisfi completamente le prescrizioni in materia di accessibilità stabilite nella presente direttiva.
- (21) Gli organismi europei di normalizzazione hanno adottato la norma europea EN 301 549 relativa alle prescrizioni in materia di accessibilità per gli appalti pubblici di prodotti e servizi nel settore delle TIC in Europa, che specifica le prescrizioni funzionali in materia di accessibilità per i prodotti e servizi nel settore delle TIC, inclusi i contenuti web, che potrebbero essere utilizzate negli appalti pubblici o a sostegno di altre politiche e normative.

La presunzione di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità stabilite nella presente direttiva dovrebbe essere elaborata sulla base delle clausole 9, 10 e 11 della norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). In particolare, le specifiche tecniche adottate in base alla presente direttiva dovrebbero ulteriormente precisare la norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) per quanto riguarda le applicazioni mobili.

- (21 bis bis) Le specifiche tecniche e le norme elaborate in relazione alle prescrizioni in materia di accessibilità stabilite nella presente direttiva dovrebbero inoltre tener conto delle specificità dei dispositivi mobili dal punto di vista sia concettuale che tecnico.
- (24) La conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui alla presente direttiva dovrebbe essere sottoposta a monitoraggio periodico. Una metodologia di monitoraggio armonizzata dovrebbe comprendere un sistema per verificare, su base uniforme in tutti gli Stati membri, il grado di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità, la raccolta di campioni rappresentativi e la periodicità dei controlli. Gli Stati membri dovrebbero periodicamente presentare una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio e almeno una volta sull'elenco di azioni intraprese in applicazione della presente direttiva.
- (24 bis bis) Allo scopo di non ostacolare l'innovazione nelle modalità di misurazione dell'accessibilità di siti web e applicazioni mobili, e a condizione di non ostacolare la comparabilità dei dati in tutta l'Unione, gli Stati membri hanno la facoltà di utilizzare, secondo la metodologia stabilita dalla Commissione, tecnologie di monitoraggio più avanzate. Ai fini di una maggiore comparabilità, la metodologia messa a punto dalla Commissione dovrebbe descrivere in che modo l'esito delle diverse verifiche debba o possa essere presentato.
- (24 bis ter) La metodologia di monitoraggio sarà trasparente, trasferibile, comparabile e riproducibile. La riproducibilità di tale metodologia dovrebbe essere portata al massimo tenendo però conto del fatto che i fattori umani, quali le verifiche da parte degli utenti, potrebbero incidere su di essa.

(24 bis quinquies) La dichiarazione di conformità di siti web e applicazioni mobili dovrebbe eventualmente contemplare le alternative previste. Facendo ricorso al meccanismo di feedback, collegato alla procedura di attuazione, dovrebbe essere possibile per gli utenti dei siti web o delle applicazioni mobili di enti pubblici chiedere le informazioni necessarie, nonché servizi e prodotti che l'ente pubblico dovrà fornire in modo adeguato e opportuno entro un ragionevole periodo di tempo. Tali richieste potrebbero riguardare anche contenuti esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva o altrimenti esentati dalla conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui alla presente direttiva, quali i formati di file per ufficio, i media basati sul tempo preregistrati o contenuti di siti web archiviati. Sulla base di una richiesta legittima e ragionevole, le informazioni dovrebbero essere fornite dall'ente pubblico in modo adeguato e opportuno entro un ragionevole periodo di tempo.

(24 bis sexies) Per evitare il ricorso sistematico al tribunale, è opportuno prevedere il diritto di ricorrere a una procedura adeguata ed efficace per assicurare la conformità alla presente direttiva. Ciò lascia impregiudicato il diritto a un mezzo di ricorso efficace di cui all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali. In tale procedura dovrebbe rientrare il diritto di presentare reclami a qualsiasi autorità nazionale esistente che sia competente a pronunciarsi in merito.

(25) In un contesto armonizzato, il settore della progettazione e dello sviluppo di siti web e applicazioni mobili dovrebbe incontrare meno ostacoli all'esercizio della propria attività nel mercato interno, mentre i costi per le amministrazioni e altri soggetti che acquistano prodotti e servizi relativi all'accessibilità di siti web e applicazioni mobili dovrebbero ridursi.

- (26) Per assicurare la corretta applicazione della presunzione di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità, è opportuno che alla Commissione sia delegato il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la modifica dei riferimenti alla norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04). È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.
- (26 bis) Al fine di non distogliere risorse dal compito di realizzare una maggiore accessibilità dei contenuti, la metodologia di monitoraggio dovrebbe essere facile da utilizzare.
- (27) Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione delle disposizioni pertinenti della presente direttiva, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Per stabilire le specifiche tecniche per le prescrizioni in materia di accessibilità, definire la metodologia che gli Stati membri dovrebbero utilizzare per monitorare la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili interessati da tali prescrizioni e determinare le modalità delle relazioni degli Stati membri alla Commissione sull'esito del monitoraggio, è opportuno utilizzare la procedura di esame. Per l'adozione degli atti di esecuzione che istituiscono un modello di dichiarazione sull'accessibilità, che non ha ripercussioni sulla natura e l'ambito di applicazione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva ma serve a facilitare l'applicazione delle norme da essa stabilite, è opportuno far ricorso alla procedura consultiva. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

- (28) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, segnatamente la realizzazione di un mercato armonizzato per l'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto richiede l'armonizzazione di norme diverse attualmente esistenti nei sistemi giuridici nazionali e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in ottemperanza al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno, la presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le prescrizioni in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, consentendo così a tali siti e applicazioni di essere maggiormente accessibili agli utenti, in particolare alle persone con disabilità.
2. La presente direttiva stabilisce le norme a cui gli Stati membri si conformano per assicurare che i siti web, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l'accesso, e le applicazioni mobili degli enti pubblici soddisfino le prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 3.
3. Dall'ambito di applicazione della presente direttiva sono esclusi i seguenti siti web e applicazioni mobili:
 - a. siti web e applicazioni mobili delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate e di altri organismi o loro società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico;

- b. siti web e applicazioni mobili di organizzazioni non governative (ONG) che non forniscono servizi pubblici essenziali per il pubblico o servizi specifici per le esigenze delle persone con disabilità o ad esse destinati.

3 bis. Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione della presente direttiva i siti web e le applicazioni mobili di scuole, giardini d'infanzia o asili nido, ad eccezione dei contenuti relativi a funzioni amministrative essenziali online.

8. Dall'ambito di applicazione della presente direttiva sono esclusi i seguenti contenuti di siti web e applicazioni mobili:

- a. formati di file per ufficio pubblicati prima della data di cui all'articolo 10, paragrafo 1, a meno che non siano necessari per i processi amministrativi attivi relativi ai compiti svolti dall'ente pubblico;
- b. media basati sul tempo preregistrati pubblicati prima della data di cui all'articolo 10, paragrafo 2, punto ii.;
- c. media basati sul tempo in diretta;
- d. carte e servizi di cartografia online, a condizione che le informazioni essenziali siano fornite in modalità digitale accessibile per le carte per la navigazione;
- e. riproduzioni di pezzi provenienti da collezioni del patrimonio storico-culturale che non possono essere resi pienamente accessibili a causa:
 - dell'incompatibilità delle prescrizioni in materia di accessibilità con la conservazione del pezzo o l'autenticità della riproduzione (ad es. contrasto) oppure
 - della non disponibilità di soluzioni automatizzate e poco costose in grado di estrarre facilmente il testo di manoscritti o altri pezzi provenienti da collezioni del patrimonio storico-culturale per trasferirlo in contenuti compatibili con le prescrizioni in materia di accessibilità;

- f. contenuti di terzi che non sono né finanziati né sviluppati dall'ente pubblico né sottoposti al suo controllo;
- g. contenuti di extranet o intranet ossia siti web disponibili soltanto per un gruppo chiuso di persone e non per il grande pubblico in quanto tale, pubblicati prima della data di cui all'articolo 10, paragrafo 2, punto i., fino a una loro revisione sostanziale;
- h. contenuti di siti web e applicazioni mobili considerati archivi nel senso che contengono soltanto contenuti che non sono né necessari per processi amministrativi attivi né aggiornati o rielaborati dopo la data di cui all'articolo 10, paragrafo 2, punto i.

Articolo 1 bis

Armonizzazione minima

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell'Unione che vadano al di là delle prescrizioni minime per l'accessibilità web di siti web e applicazioni mobili stabilite dalla presente direttiva.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- (4) "norma", una specifica tecnica, adottata da un organismo riconosciuto di normalizzazione, per un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012;

- (6) "norma europea", una norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
- (7) "norma armonizzata", una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commissione ai fini dell'applicazione della legislazione dell'Unione sull'armonizzazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
- (8) "ente pubblico", lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, comma 4, della direttiva 2014/24/UE o le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico, se la finalità specifica di dette associazioni è soddisfare le esigenze d'interesse generale che non abbiano carattere industriale o commerciale;
- (9) "media basati sul tempo", le seguenti tipologie di media: solo audio, solo video, audio-video, audio e/o video associate all'interazione;
- (10) "pezzi provenienti da collezioni del patrimonio storico-culturale", beni di proprietà privata o pubblica di interesse storico, artistico, archeologico, estetico, scientifico o tecnico appartenenti a collezioni tutelate da istituzioni culturali quali biblioteche, archivi e musei;
- (11) "dati misurati", i risultati quantificati dell'attività di monitoraggio effettuata per verificare la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili di enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 3. I dati misurati comprendono sia informazioni quantitative sul campione di siti web e applicazioni mobili sottoposti a verifiche (numero di siti web e applicazioni con il numero potenziale di visitatori o utenti, ...) che informazioni quantitative sul livello di accessibilità;
- (12) "applicazioni mobili", ai fini della presente direttiva, il software applicativo progettato e sviluppato da parte o per conto di enti pubblici per essere utilizzato dal grande pubblico su dispositivi mobili, quali smartphone e tablet. È escluso il software che controlla tali dispositivi o lo stesso materiale informatico (sistemi operativi mobili).

Articolo 3

Prescrizioni in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici adottino le misure necessarie per rendere più accessibili i loro siti web e le loro applicazioni mobili di modo che siano percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi.

Articolo 3 bis

Onere sproporzionato

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici applichino le prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 3 nella misura in cui non impongono un onere sproporzionato agli enti pubblici ai fini di detto articolo.
2. Al fine di valutare in quale misura la conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 3 impone un onere sproporzionato, gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici interessati tengano conto delle circostanze pertinenti, fra cui:
 - a. le dimensioni, le risorse e la natura dell'ente pubblico interessato;
 - b. la stima dei costi e dei benefici per l'ente pubblico interessato in rapporto ai benefici previsti per le persone con disabilità, tenendo conto della frequenza e della durata d'uso dello specifico sito web o applicazione mobile.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, la valutazione iniziale della misura in cui la conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità di cui all'articolo 3 impone un onere sproporzionato è effettuata dagli enti pubblici interessati.

4. Qualora un ente pubblico si sia avvalso della deroga di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per uno specifico sito web o applicazione mobile, esso precisa nella dichiarazione di cui all'articolo 6 le parti delle prescrizioni cui non è stato possibile conformarsi e, se del caso, le alternative.

Articolo 4

Presunzione di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili

1. I contenuti dei siti web e delle applicazioni mobili che rispettano le norme armonizzate, o parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012, si presumono conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità contemplate da tali norme o da loro parti, definite all'articolo 3.
2. Qualora non siano stati pubblicati i riferimenti delle norme armonizzate di cui al paragrafo 1, i contenuti delle applicazioni mobili che rispettano le specifiche tecniche, o parti di esse, si presumono conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all'articolo 3, contemplate da tali specifiche tecniche o da loro parti.

La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le specifiche tecniche di cui al primo comma. Dette specifiche tecniche soddisfano le prescrizioni in materia di accessibilità definite all'articolo 3 e assicurano un livello di accessibilità almeno equivalente a quello garantito dalla norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della presente direttiva. Il primo di tali atti di esecuzione è adottato, qualora non siano stati pubblicati i riferimenti delle norme armonizzate di cui al paragrafo 1, entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

3. Qualora non siano stati pubblicati i riferimenti delle norme armonizzate di cui al paragrafo 1 e in assenza delle specifiche tecniche di cui al paragrafo 2, i contenuti dei siti web e delle applicazioni mobili che soddisfano i requisiti pertinenti, o parti di essi, della norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) si presumono conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità contemplate da tali requisiti pertinenti o da loro parti, definite all'articolo 3.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 al fine di modificare i riferimenti nel paragrafo 3 alla norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) di modo che sia fatto riferimento a una versione più recente di tale norma, o a una norma europea che la sostituisce, qualora tale versione o norma soddisfi le prescrizioni in materia di accessibilità definite all'articolo 3 e assicuri un livello di accessibilità almeno equivalente a quello garantito dalla norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04).

Articolo 6

Misure aggiuntive

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici forniscano e aggiornino periodicamente una dichiarazione particolareggiata, esaustiva e chiara sulla conformità dei rispettivi siti web e applicazioni mobili alla presente direttiva.

Per i siti web la dichiarazione è fornita in un formato accessibile, mediante il modello di dichiarazione di cui al paragrafo 1 bis, ed è pubblicata nel pertinente sito web.

Per le applicazioni mobili la dichiarazione è fornita in un formato accessibile, mediante il modello di dichiarazione di cui al paragrafo 1 bis, ed è resa accessibile nel sito web dell'ente pubblico che ha sviluppato l'applicazione mobile o unitamente ad altre informazioni disponibili al momento di scaricare l'applicazione.

Tale dichiarazione comprende:

- a) chiarimenti riguardo alle parti di contenuto non accessibili e le ragioni che ne giustificano l'inaccessibilità e, se del caso, alternative; e
- b) la descrizione del meccanismo di feedback, e relativo link, istituito per consentire a chiunque di notificare all'ente pubblico interessato eventuali mancanze del sito web o dell'applicazione mobile in termini di conformità alle prescrizioni definite dall'articolo 3 e di richiedere le informazioni escluse a norma dell'articolo 1, paragrafo 8, e dell'articolo 3 bis, nonché il link alla procedura di attuazione di cui all'articolo 7 bis cui è possibile fare ricorso in caso di risposta insoddisfacente al feedback.

Gli Stati membri provvedono affinché gli enti pubblici forniscano una risposta adeguata alla notifica o alla richiesta entro un periodo di tempo ragionevole.

- 1 bis. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire un modello di dichiarazione sull'accessibilità. Tali atti sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 9, paragrafo 2. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione adotta il primo atto di esecuzione.
2. Gli Stati membri adottano misure intese ad agevolare l'applicazione delle prescrizioni in materia di accessibilità definite all'articolo 3 a siti web o applicazioni mobili di tipo diverso da quello di cui all'articolo 1, paragrafo 2, segnatamente ai siti web o alle applicazioni mobili cui si applicano disposizioni nazionali in vigore in materia di accessibilità.
- 2 bis. Gli Stati membri promuovono e agevolano l'organizzazione di programmi di formazione in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili, destinati alle parti interessate, compreso il personale degli enti pubblici, al fine di creare, gestire e aggiornare i contenuti accessibili dei siti web e delle applicazioni mobili.

- 2 ter. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sensibilizzare sulle prescrizioni in materia di accessibilità definite all'articolo 3, sui benefici per gli utenti e i proprietari di siti web e applicazioni mobili e sulla possibilità di fornire un feedback in caso di mancata conformità alle prescrizioni di cui alla presente direttiva, come disposto nel presente articolo.
3. Ai fini del monitoraggio e della presentazione delle relazioni di cui all'articolo 7 la Commissione facilita la cooperazione a livello unionale tra gli Stati membri e tra questi e le parti interessate al fine di scambiare migliori pratiche e rivedere la metodologia di monitoraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, gli sviluppi di mercato e tecnologici e i progressi nel campo dell'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili.

Articolo 7

Monitoraggio e relazioni

1. Gli Stati membri esercitano un monitoraggio periodico sulla conformità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all'articolo 3, secondo la metodologia di monitoraggio di cui al paragrafo 4.
2. Entro 36 mesi dalla definizione della metodologia di monitoraggio di cui al paragrafo 4 e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sugli esiti del monitoraggio, includendo i dati misurati. Tale relazione è redatta in base alle disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni di cui al paragrafo 4. La relazione contiene anche informazioni sul ricorso alla procedura di attuazione di cui all'articolo 7 bis.

3. Inoltre, la prima relazione riguarda anche le seguenti misure adottate in conformità dell'articolo 6:
- a. una descrizione dei meccanismi istituiti dagli Stati membri per la consultazione delle parti interessate riguardo all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili,
 - b. le procedure volte a rendere pubblici gli eventuali sviluppi della politica in materia di accessibilità in relazione ai siti web e alle applicazioni mobili,
 - c. le esperienze e le conclusioni tratte dalla realizzazione della messa in conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all'articolo 3, e
 - d. informazioni sulle attività di formazione e di sensibilizzazione.

In caso di modifiche significative alle misure di cui al paragrafo 3, gli Stati membri includono nelle successive relazioni informazioni relative alle misure aggiornate.

4. Il contenuto di tutte le relazioni, che non deve necessariamente includere l'elenco dei siti web, delle applicazioni mobili o dei soggetti esaminati, è reso pubblico in un formato accessibile. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni degli Stati membri alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione adotta il primo atto di esecuzione.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire una metodologia di monitoraggio della conformità dei siti web e delle applicazioni mobili alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all'articolo 3. La metodologia è trasparente, trasferibile, confrontabile, riproducibile e di facile utilizzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione adotta il primo atto di esecuzione.
6. La metodologia di cui al paragrafo 4 può tener conto di analisi di esperti e comprende:
- a) la periodicità del monitoraggio e del campionamento dei siti web e delle applicazioni mobili soggetti a monitoraggio; e
 - b) a livello dei siti web, il campionamento delle pagine web e dei loro contenuti; e
 - b bis) a livello delle applicazioni mobili, i contenuti da verificare, tenendo conto del momento in cui l'applicazione è stata inizialmente distribuita e in cui le funzionalità sono state successivamente aggiornate; e
 - b bis) la descrizione del modo in cui deve essere sufficientemente dimostrata la conformità o non conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all'articolo 3, facendo direttamente riferimento, ove applicabile, alle descrizioni pertinenti contenute nella norma armonizzata o, in assenza di questa, nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 4, paragrafo 2, o nella norma europea di cui all'articolo 4, paragrafo 3; e
 - c) qualora siano individuate mancanze, un meccanismo per fornire dati e informazioni sulla conformità alle prescrizioni definite all'articolo 3 in un formato che possa essere usato dagli enti pubblici per porre rimedio alle mancanze; e

d) disposizioni adeguate, che includano, se del caso, esempi e orientamenti, per verifiche automatiche, manuali e di utilizzabilità, in combinazione con le impostazioni di campionamento, in modo compatibile con la periodicità del monitoraggio e delle relazioni.

7. Entro la data stabilita all'articolo 10, paragrafo 1, gli Stati membri informano la Commissione della persona incaricata del monitoraggio e delle relazioni.

Articolo 7 bis

Procedura di attuazione

1. Gli Stati membri garantiscono che sia disponibile una procedura di attuazione adeguata ed efficace volta ad assicurare la conformità alla presente direttiva in ordine alle prescrizioni definite agli articoli 3 e 3 bis e all'articolo 6, paragrafo 1. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché sia predisposta una procedura di attuazione, come la possibilità di mettersi in contatto con un mediatore, per assicurare un efficace trattamento del feedback ricevuto, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e per riesaminare la valutazione di cui all'articolo 3 bis.
2. Entro la data stabilita all'articolo 10, paragrafo 1, gli Stati membri informano la Commissione della persona responsabile dell'attuazione della presente direttiva.

Articolo 8

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da * GU: inserire sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva
3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- 3 bis. Prima di adottare l'atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati dai singoli Stati membri in conformità dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 9

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 10

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 21 mesi dalla data di cui all'articolo 12. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri applicano tali disposizioni come segue:
 - i. ai siti web di enti pubblici non pubblicati prima di [inserire data: data di attuazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1]: a decorrere da [inserire data: 12 mesi dopo tale data],

- ii. a tutti i siti web di enti pubblici non contemplati dal punto i): a decorrere da [inserire data: 24 mesi dalla data di attuazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1],
- iii. alle applicazioni mobili di enti pubblici: a decorrere da [inserire data: 33 mesi dalla data di attuazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1].

Articolo 11

Riesame

Entro 66 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione effettua un riesame dell'applicazione della stessa. Il riesame tiene conto delle relazioni degli Stati membri concernenti gli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 7 e il ricorso alla procedura di attuazione di cui all'articolo 7 bis. Comprende inoltre un riesame dei progressi tecnologici che potrebbero rendere più facilmente accessibili alcuni tipi di contenuti esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Le conclusioni del riesame sono rese pubbliche in un formato accessibile.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente
